

Sent. n. 27/2025 pubbl. il 31/03/2025
Rep. n. 29/2025 del 31/03/2025



TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Liquidazione Controllata
n. 11/2025 Brunetti Romina
Liquidazione Controllata
n. 12/2025 Paolini Steve

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Davide Storti	PRESIDENTE
dott.ssa Flavia Mazzini	GIUDICE
dott. Lorenzo Pini	GIUDICE rel.

Nell'ambito del procedimento iscritto al Rg. n. 14 2025 avviato su domanda di
STEVE PAOLINI
ROMINA BRUNETTI

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

In data 27.02.2025 Steve Paolini e Romina Brunetti hanno presentato ricorso con cui richiedevano l'apertura a proprio carico del procedimento di liquidazione controllata di tipo "familiare".

Ciò posto, rilevato che:

- (-) i ricorrenti, coniugati, risiedono a Fossombrone (PU) in via Luigi Donati n. 10 ove si sono trasferiti nel gennaio 2025 (provenienti da Colli al Metauro) e quindi sussiste ex art. 28 cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale;
- (-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi in quanto:



- le parti ricorrenti (il Paolini è amministratore della soc. Rapida Group srl e la Brunetti è dipendente della stessa società) non esercitano – da ben oltre un anno – attività di impresa (l'impresa di cui essi erano soci illimitatamente responsabili risulta cancellata nel 2004) sicché non sono oggi assoggettabili a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
 - i debitori versano in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti (complessivamente di circa 1 milione e 750 mila euro) ed il patrimonio liquidabile per circa 110 mila euro, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;
- (-) i ricorrenti, come detto, sono coniugi conviventi e – peraltro – con parte dell'indebitamento comune, sicché ricorre l'ipotesi di cui all'art. 66 cod. crisi;
- (-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC conforme a quanto prescritto dall'art. 269 cod. crisi che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della documentazione a corredo del ricorso;
- (-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;
- (-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio – non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;

p.q.m.

Il Tribunale

- (-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di Steve Paolini nato il 02.06.1973 e Romina Brunetti nata il 30.05.1971 entrambi (oggi) residenti in Fossombrone (PU) alla via Luigi Donati n. 10;
- (-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;
- (-) nomina quale liquidatore l'avv. Giovanni Solazzi, già OCC;
- (-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni ove non vi abbia già provveduto, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- (-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;



Sent. n. 27/2025 pubbl. il 31/03/2025
Rep. n. 29/2025 del 31/03/2025

- (-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
- (-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
- (-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;
- (-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) CCI allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;
- (-) autorizza la prenotazione a debito x art. 146 dpr 115/02 ove ne sussistano i presupposti.

Pesaro, il 25.03.2025

Il Giudice est.

L. Pini

Il Presidente

D. Storti



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Pesaro, li 31 MAR 2025

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Vitalina)

In caso di
registrazione

